

principio statutario, il quale per la validità delle sedute della Camera (anzi delle due Camere) prescrive la maggioranza assoluta dei membri. Questa disposizione che ha ragioni teoriche apprezzabilissime solleva grandi difficoltà nella pratica dato che spesse volte riesce assai difficile raccogliere almeno la metà più uno dei membri. Fin dai primi momenti in cui il nostro Parlamento è nato, si è posto in essere pertanto tutto un delicato lavoro di adattamento e di interpretazione del principio statutario per conciliarlo con le necessità pratiche. Questo lavoro di adattamento si è svolto soprattutto in tre direzioni: anzitutto si è cercato di dedurre dal numero legale tutti quelli che non sono in grado di esercitare il loro ufficio (ad esempio gli assenti per incarichi della Camera, i deputati in congedo, i collegi vacanti, ecc.); in secondo luogo si è introdotta la presunzione che la Camera sia sempre in numero legale a meno che non si abbia con la verifica la prova del contrario; in terzo luogo infine, si è limitata la facoltà dei deputati di domandare la verifica. Come ognuno vede la proposta odierna si riferisce proprio a questo terzo indirizzo. Orbene anche per queste limitazioni soggettive a domandare la verifica è utile ricordare che vi è una serie ininterrotta di precedenti. Dapprima la verifica si faceva sempre senza bisogno di farne domanda all'inizio della seduta.

Poi si cominciò a dire che non era necessaria, a meno che un singolo deputato lo chiedesse; poi si fissò la regola che occorreva per chiederla dieci deputati; poi infine, oltre a questa limitazione soggettiva, « per ragioni di persona », si introdusse la più grave, la più importante limitazione « per ragioni di materia ». Cioè si stabilì che la verifica del numero legale non potesse esser chiesta se non in occasione di votazioni per alzata e seduta, o per divisione, non anche nella imminenza di votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto.

Il passo decisivo è stato già fatto appunto quando si sono poste queste limitazioni « per ragioni di materia ». Ora non si tratta che di aggiungere un nuovo complemento a tutti questi ordini di limitazioni, stabilendo che anche dal punto di vista soggettivo non bastino più dieci deputati, ma ne occorranne trenta per domandare la verifica.

Data la serie dei precedenti che vi ho or ora sommariamente ricordato credo che la proposta possa meritare il vostro accoglimento.

PRESIDENTE. Insomma la proposta di modifica è semplice: si eleva da dieci a trenta il numero dei deputati che possono chiedere la verifica del numero legale.

Non essendovi osservazioni in contrario, l'articolo 35 rimane così modificato.

Segue la proposta di abrogare gli articoli dal 56 al 65.

Onorevole relatore, vuole spiegare le ragioni di questa proposta?

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, gli articoli dal 56 al 65 si riferiscono al « procedimento delle tre letture ». Questo procedimento potrà avere anche dei pregi teorici apprezzabilissimi; di fatto è un ramo secco. Da venti anni non si è usato. L'ultimo esempio risale difatti al 1905 e riguarda quattro disegni di legge che non giunsero nemmeno in porto!

Del resto, anche prima del 1905, nei vent'anni e più in cui il procedimento delle tre letture fu in vigore, esso fu applicato solo « ventinove volte ». Voi vedete quindi che sarebbe inutile fare discussioni teoriche: meglio è invece accogliere, le lezioni dell'esperienza. Appunto perchè questo procedimento è un ramo secco, che non risponde alle caratteristiche della nostra Camera, è perfettamente inutile conservarlo, e val meglio codificare nello stesso regolamento quello che ormai è un risultato acquisito dei nostri lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di abrogare gli articoli dal 56 al 65.

(È approvata).

« Art. 74. — Le domande di autorizzazione a procedere contro deputati, annunciate alla Camera, stampate e distribuite sono trasmesse alla Commissione competente ».

Onorevole relatore, vuole spiegare la ragione di questa proposta?

TUMEDEI, *relatore*. In fondo la norma è rimasta la stessa. Naturalmente nel vecchio regolamento si diceva: « le domande sono trasmesse agli uffici ». Una volta istituita la Commissione permanente, è necessario ora dire « sono trasmessi alla Commissione competente ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, l'articolo 74 rimane così modificato.

« Art. 75. — La Commissione deve riferire nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda o di 30 giorni se ritiene di richiedere documenti.